

Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare" - 23° aggiornamento del 23 dicembre 2020.

Con il presente aggiornamento vengono introdotte alcune modifiche alle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate applicate nelle segnalazioni statistiche di vigilanza delle SIM che tengono conto della disciplina europea sulla nuova definizione di *default* ⁽¹⁾.

Le modifiche introdotte sono allineate, compatibilmente con l'operatività delle SIM, a quelle operate nelle segnalazioni statistiche di vigilanza delle banche ⁽²⁾. Una descrizione dei principali interventi è riportata in allegato.

L'aggiornamento è stato oggetto di consultazione pubblica. Le osservazioni pervenute e il resoconto della consultazione sono pubblicati nel sito web della Banca d'Italia.

Le innovazioni decorrono dal 1° gennaio 2021.

¹ Regolamento Delegato (UE) n.171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017 relativo alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato e Orientamenti sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/07).

² Cfr. aggiornamento n. 13 della Circolare n. 272.

DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI INTERVENTI

Le modifiche, introdotte nel paragrafo delle “Avvertenze Generali” relativo alle “Esposizioni creditizie deteriorate”, sono riconducibili ai seguenti interventi:

- esposizioni diverse da quelle *retail*: adeguamento alla soglia di rilevanza relativa dell'1% e introduzione di una soglia assoluta di 500 euro;
- esposizioni *retail* (approccio per singola transazione o per singolo debitore): introduzione delle soglie di rilevanza in valore assoluto (100 euro) e in termini relativi (1%);
- applicazione dei criteri previsti dagli Orientamenti EBA sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (GLs) ai fini dell'individuazione delle esposizioni creditizie da classificare come deteriorate; ciò implica, fra l'altro:
 - 1) l'introduzione di un criterio minimale (*cure period*) per l'uscita dalla categoria delle esposizioni deteriorate;
 - 2) la possibilità di applicare l'approccio per singola transazione anche limitatamente ad alcune tipologie di esposizioni al dettaglio, qualora ciò sia giustificato da prassi di gestione interna del rischio;
 - 3) l'indicazione secondo cui la classificazione delle esposizioni creditizie per qualità del credito deve essere univoca tra i soggetti ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata.